

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI STAMPA,
POSTALIZZAZIONE, RECAPITO E NOTIFICA DIGITALE DI ATTI
RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E CO-
ATTIVA DEGLI ENTI TOSCANI, SUDDIVISO IN 6 LOTTI.
LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI NOTIFICA MEDIANTE MESSI COMUNA-
LI –CIG9471418D61”**

- ANCI Toscana, (in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale a Firenze, codice fiscale n. 84033260484 e partita IVA n. 01710310978, rappresentata dal Signor , nato a il , domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto del Direttore Generale N. 1922 del 10 novembre 2022;

E

- (*Affidatario contraente*) Sailpost S.P.A. con sede legale in Vecchiano (PI), Via del Fischione, 19, codice fiscale e Partita IVA n. 01528040502, iscritta alla CCIAA di Pisa, n. 01528040502, del 12/04/2000, rappresentata dal Sig. Dott. , nato a (MI) il in qualità di legale rappresentante di Sailpost S.p.A.

- (*Affidatario contraente*)CONSORZIO STABILE OLIMPO (CSO), con sede legale in Palermo (PA), 90149 VIALE DELL'OLIMPO 24, C.F. e P.I. 05036060829, iscritta alla CCIAA di Palermo n. 05036060829, del 07/01/2002, rappresentata dal Sig. nato a (PA) il in qualità di legale rappresentante di CONSORZIO STABILE OLIMPO.

I due soggetti affidatari contraenti di seguito saranno indicati come “affidatari”.

FICA MEDIANTE MESSI COMUNALI –CIG9471418D61, a favore degli Enti che ne fanno richiesta, in base a quanto indicato nei documenti di gara e al successivo articolo 7.

Gli affidatari si obbligano ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale e nel capitolato tecnico relativo al presente lotto (di seguito indicati rispettivamente come: *Capitolato* e *Capitolato tecnico lotto n. 4*) che firmati digitalmente dalle parti si allegano al presente contratto quali "Allegati "C" e "D".

- nell'offerta tecnica del lotto n. 4 predisposta da Sailpost SPA presentata in sede di gara sul Sistema telematico START firmata digitalmente da _____ che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

- nell'offerta tecnica del lotto n. 4 predisposta da CSO presentata in sede di gara sul Sistema telematico START firmata digitalmente da _____ che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha durata a partire dal giorno 01 agosto 2023 sino al giorno 31 luglio 2026 per complessivi anni 3.

Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere agli affidatari la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi e per un importo massimo di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00) oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato, entro la scadenza del presente accordo quadro, provvedere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni agli stessi patti e condizioni previste originariamente, per un importo massimo di Euro 1.980.000,00 (unmilionenovecentottantamila/00) oltre IVA nei termini di legge.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il lotto n. 4, per l'intera durata contrattuale indicata al precedente articolo 2 (anni 3), è pari ad Euro 1.980.000,00 (unmilionenovecentottantamila/00) oltre IVA nei termini di legge come da offerta presentata in modalità telematica dagli affidatari in fase di gara firmata digitalmente da (allegato "A.1") per Sailpost SPA e come da offerta presentata in modalità telematica dagli affidatari in fase di gara firmata digitalmente da (allegato "A.2") per Consorzio Stabile Olimpo.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI".

L'importo da corrispondere agli Affidatari sarà calcolato in relazione alle quantità eseguite di servizi acquistati dai singoli Enti sulla base dei prezzi unitari derivanti dai ribassi offerti nei Dettagli Economici presentati in modalità telematica dagli Affidatari in sede di gara, e sottoscritti con firma digitale rispettivamente da Valterio Castelli per Sailpost SPA e da Guido Careri per Consorzio Stabile Olimpo, che firmati dalle parti si allegano al presente contratto quali "Allegato B.1" e "Allegato B.2".

L'Amministrazione non garantisce agli affidatari il raggiungimento né di un importo minimo contrattuale né di un numero minimo di Enti aderenti, tutti elementi subordinati all'effettiva adesione dei singoli Enti all'Accordo Quadro.

Gli affidatari con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l'evasione di qualsiasi ordinativo.

Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l'aggiudicatario dovrà sostenere per erogare il servizio a regola d'arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all'interno della propria offerta tecnica.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAGLI AFFIDATARI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dagli affidatari se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti extra o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

Gli Affidatari si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

Le PEC degli Affidatari sono: SAILPOST@PEC.TDNET.IT e CSO@PEC.CONSORZIOOLIMPO.IT.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale. L'eventuale variazione dell'indirizzo PEC dovrà essere comunicata a tutti gli Enti coinvolti entro tre giorni dalla variazione.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - ADESIONE AL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro viene stipulato dall'Amministrazione per gli Enti che ne faranno richiesta, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente contratto.

Gli Enti possono aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più specifici atti di adesione, attraverso il procedimento indicato all'art. 4 del Capitolato (Allegato "C").

L'adesione avviene previa verifica da parte dell'Amministrazione della capienza

economica dell'importo massimo contrattuale disponibile.

Per l'adesione è richiesto agli affidatari la presentazione:

- della cauzione definitiva a favore dell'Ente, nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, calcolata nella misura percentuale del 2 % del valore contrattuale massimo del Lotto aggiudicato *(da ridurre qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016)*;

- dell'appendice nominale a favore dell'Ente alla polizza di cui al successivo articolo 17.

Gli importi dovuti dagli Enti che aderiscono al contratto sono a totale carico degli stessi.

Gli Affidatari sono tenuti a svolgere il servizio richiesto a favore di tutti gli Enti aderenti al presente Accordo Quadro, garantendo nei loro confronti il medesimo livello di servizio.

Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione, tutti gli enti aderenti e gli Affidatari, integrata dal contenuto degli specifici atti di adesione.

ART. 7-bis - MODALITA' DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A seguito dell'adesione di un Ente, come regolato all'art. 4 del Capitolato, gli Affidatari sono tenuti a dare avvio al servizio con le modalità e le tempistiche fissate nel presente contratto e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.

È onere degli Affidatari collaborare con l'affidatario del Lotto 1 in fase di esecuzione contrattuale e di rendicontazione delle attività svolte per la predisposizione del report delle attività svolte, al fine di permettere agli Enti aderenti e all'Amministrazione il controllo di quanto eseguito e sulla successiva fatturazione.

Gli Affidatari si obbligano ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti aderenti per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato (allegato "C"), dal Capitolato tecnico (allegato "D") e dall'Offerta tecnica

così come proposta dagli Affidatari in sede di gara.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELGLI AFFIDATARI

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Quale *Direttore all'esecuzione* (DEC) del contratto per l'Amministrazione il Signor _____ ;

- Il signor _____ quale Responsabile del servizio contrattuale per Sailpost SPA;

- il Signor _____ per Consorzio Stabile Olimpo.

In particolare, il Direttore all'esecuzione e il Responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il Responsabile indicato dagli affidatari è il referente principale per l'Amministrazione e per gli Enti aderenti, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo Gli Affidatari forniscono i seguenti recapiti:

- Il Sig. _____ , cell. _____ e-mail sail-ancitoscana@sailpost.it e

- la Sig.ra _____ , cell. _____ - _____ e-mail sail-ancitoscana@sailpost.it per Sailpost

- Il Sig. _____ cell. _____ e-mail _____ @speedyworld.it e

il Sig. _____ e-mail _____ i@speedyworld.it per CSO

L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n. 49/2018.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del presente contratto, provvede a concordare le eventuali revisioni dei prezzi (per adeguamento indici ISTAT, etc.), modifiche, integrazioni, estensioni.

I Referenti degli Affidatari costituiscono l'interfaccia degli Affidatari stessi nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti aderenti, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto. I Referenti sono tenuti alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato (allegato "C") e nel Capitolato tecnico (allegato "D").

Ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato (allegato "C"), competono al DEC

dell'Amministrazione/Ente aderente, ognuno per la parte di propria competenza, le attività di verifica della conformità dei servizi forniti, la contestazione agli affidatari degli eventuali disservizi, la proposta di applicazione delle penali.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli Affidatari fattureranno direttamente agli Enti aderenti all'Accordo Quadro l'importo relativo alle attività svolte a favore degli stessi, applicando i prezzi unitari offerti all'interno del Dettaglio economico relativo al lotto in oggetto e all'affidatario, allegato sotto la lettera "B.1" e "B.2" al presente atto.

La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: **ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RECAPITO E NOTIFICA DIGITALE DI ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI, SUDDIVISO IN 6 LOTTI**

LOTTO N. 4 SERVIZIO DI NOTIFICA MEDIANTE MESSI COMUNALI –CIG9471418D61
– CIG derivato _____ " – ENTE _____

Le fatture emesse dovranno prevedere, per gli Enti per cui è prevista, la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferimento, dettagliati per tipologia.

L'Ente potrà provvedere a verificare la correttezza di quanto fatturato rispetto alle attività svolte accedendo direttamente al gestionale messo a disposizione dall'Affidatario del Lotto 1.

I pagamenti saranno disposti dagli Enti aderenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione dell'Ente e la verifica delle

eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente aderente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Affidataria attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dagli affidatari per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso il responsabile del procedimento dell'Ente aderente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento, di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti degli Affidatari o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In relazione alla specificità dell'Accordo Quadro si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Ente aderente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, gli Affidatari sono tenuti a emettere e trasmettere all'Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Ente stesso.

Gli Affidatari sono tenuti ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti a tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine gli Affidatari hanno depositato presso l'Amministrazione e presso gli Enti aderenti la dichiarazione relativa ai propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui conti indicati ed eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 9471418D61 oltre allo specifico CIG derivato assunto per il servizio

a cui ha aderito del presente lotto. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore degli Affidatari da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicato all'Ente aderente e all'Amministrazione o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con PEC successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione in relazione al presente contratto. Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Ente aderente e, di seguito, l'Amministrazione potranno provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei confronti dell'affidatario che ha commesso la violazione.

L'Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti agli affidatari fino a che questi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

Ciascun Ente aderente e l'Amministrazione verificano il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte degli Affidatari attraverso il Direttore di esecuzione del contratto, con le modalità indicate all'art. 6 del Capitolato, Allegato "C" al presente atto.

Il Direttore all'esecuzione coinvolto redige apposito verbale con il quale vengono

poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati degli Affidatari che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono gli Affidatari dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore all'esecuzione dell'Ente trasmetterà al Responsabile del Procedimento dell'Ente il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore all'esecuzione dell'Ente potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Ferma restando l'autonomia gestionale dell'esecuzione del proprio atto di adesione in capo a ciascun Ente aderente, questi sono tenuti a informare tempestivamente l'Amministrazione, per il tramite del RUP/DEC, di ogni inadempienza e/o irregolarità a carico degli Affidatari che dovessero riscontrare, oltre che i report delle attività di controllo svolte, per permettere all'Amministrazione di monitorare la regolare esecuzione complessiva dei contratti derivati e decidere se proporre al RUP dell'Amministrazione misure che incidano sulla validità generale dell'accordo quadro.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali

L'Ente aderente fa pervenire agli affidatari a mezzo PEC eventuali richieste di chiarimenti sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del precedente articolo 10.

Gli Affidatari, in relazione alle contestazioni mosse, sono tenuti a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora l'Affidatari non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l'Ente potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, le penali contenute nel Capitolato tecnico specifico del Lotto di riferimento.

Si ricorda che le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale di ciascun atto di adesione, pena la risoluzione da parte Ente aderente, con contestuale comunicazione formale all'Amministrazione.

Nel momento in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate dagli enti aderenti all'affidatario raggiunga il 10% del valore dell'Accordo Quadro in riferimento al Lotto 4, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto con l'affidatario nei confronti del quale sono state comminate penali del valore di cui sopra.

L'Ente aderente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso gli Affidatari dovranno obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione/Ente aderente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno degli Affidatari, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte di uno degli Affidatari, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione/Ente aderente procedono ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione/l'Ente aderente procederà alla

	risoluzione del contratto con l'affidatario nei confronti del quale è stato accertato	
	un grave inadempimento (intendendosi con questo termine: l'Accordo Quadro	
	del lotto specifico e/o il singolo atto di adesione) ai sensi dell'art. 1456 del codice	
	civile, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comuni-	
	carsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con-	
	tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru-	
	menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei	
	conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di subappalto non autorizzato;	
	- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività suc-	
	cessiva alla cessazione del rapporto di lavoro – <i>pantouflage</i> o <i>revolving door</i>); -	
	qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammonta-	
	re netto contrattuale.	
	- giusta causa;	
	- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;	
	Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	- il deposito nei confronti degli Affidatari di un ricorso ai sensi della legge falli-	
	mentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;	
	-il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o	
	l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico degli	
	Affidatari siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro	
	la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
	ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

L'Amministrazione/Ente aderente committente può risolvere il contratto di appalto con l'affidatario che si trovi in uno dei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;

- interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto;

- interruzione non motivata del servizio o con motivazione ritenuta dall'Amministrazione non adeguata;

- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- allorché l'aggiudicatario non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far

fronte agli impegni assunti;

- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;

- per mancato rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30/03/2011 n. 165;

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 Codice civile;

- nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'affidatario interessato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione/Ente aderente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario/agli affidatari, l'Amministrazione/Ente aderente si riserva di addebitare allo stesso/agli stessi i danni conseguenti.

Con la risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all'affidatario con il quale è intervenuta la risoluzione del contratto.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

Nessun indennizzo è dovuto agli Affidatari se inadempienti.

L'esecuzione in danno non esime gli Affidatari dalla responsabilità civile e penale in cui gli stessi possano incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

È ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo l'evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette degli Affidatari.

In tali casi gli Affidatari non sono passibili di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Qualora gli Affidatari intendano avvalersi della causa esimente della "forza maggiore" devono necessariamente adempiere al puntuale rispetto, in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, dei seguenti obblighi informativi nei confronti dell'Amministrazione/Ente aderente:

- qualora la circostanza di "forza maggiore" risulti già manifestata ed anteceda l'adozione e/o esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le So-

cietà sono tenute preventivamente, pena la perdita della possibilità di opporre la menzionata esimente, a comunicare all'Amministrazione ed all'Ente aderente, in forma scritta a mezzo PEC, ogni elemento probatorio utile alla dimostrazione della causa esimente ed esplicando analiticamente i possibili effetti negativi sul rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte; ciò al fine di consentire all'Amministrazione/Ente aderente le più opportune misure per la tutela degli interessi e delle attività coinvolte dal presente contratto e dei conseguenziali Atti di adesione sottoscritti;

-qualora la circostanza di "forza maggiore" risulti manifestata contestualmente e/o successivamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, gli Affidatari sono tenuti, pena la perdita della possibilità di opporre la menzionata esimente, a comunicare all'Amministrazione ed all'Ente aderente, in forma scritta a mezzo PEC entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla verifica dell'obbligazione contrattuale interessata dall'evento di "forza maggiore", i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Nel caso di grave e reiterata inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione o di più Enti, è prevista la possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione stessa ai fini della risoluzione dell'accordo quadro con l'affidatario che si è reso colpevole di grave e reiterata inadempienza contrattuale per il Lotto 4. In tal caso l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione definitiva rilasciata a proprio favore dal suddetto affidatario per l'accordo quadro e si riserva la possibilità di procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto all'affidatario risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, ai successivi seguendo l'ordine di graduatoria.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione a cascata degli atti di

adesione siglati dagli Enti per il lotto specifico.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l’Affidatario CSO non è ammesso il subappalto perché non è stata formulata apposita richiesta in sede di offerta.

Per l’Affidatario Sailpost SPA è ammesso il subappalto, nei limiti del 50 % del valore complessivo del contratto, limitatamente alle attività correlate al recapito tramite messo, così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

l’Affidatario che intende avvalersi del subappalto deve presentare all’Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L’importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto agli affidatari e non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all’art. 105 co. 13 del Codice.

L’Affidatario provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Gli Affidatari dovranno fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9471418D61. Gli Enti aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato agli Enti aderenti.

La notifica agli Enti aderenti dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELGLI AFFIDATARI

Gli Affidatari sono tenuti a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione e sono responsabili verso l'Amministrazione e verso gli Enti aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli Affidatari sono sottoposti a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assumono a loro carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli Affidatari sono obbligati ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi i responsabili del contratto degli Enti Aderenti, in base alla normativa vigente, possono sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti agli affidatari, fino a quan-

to non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso gli Affidatari non possono opporre eccezioni né hanno titolo per il risarcimento di danni.

Gli Affidatari, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, sono obbligati a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose degli Enti aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni ricadrà sugli Affidatari restandone sollevata sia l'Amministrazione che gli Enti aderenti.

Gli Affidatari sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

Gli Affidatari si impegnano a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Gli Affidatari dichiarano, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Gli Affidatari dovranno altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di

comportamento adottato dall'Amministrazione e dagli Enti aderenti, che dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Come indicato all'art. 10-bis del Capitolato descrittivo prestazionale, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, ciascun Affidatario ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante:

- (per Sailpost SPA) polizza fidejussoria REVO Insurance S.P.A. n. 1996404 del 12/06/2023, con la quale REVO Insurance S.P.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Affidatario stesso, fino alla concorrenza della somma di euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00).

L'importo è ridotto di 50% in quanto l'affidatario è in possesso della Certificazione ISO 9001 così come risulta dal certificato di qualità ISO 9001:2015 n. 9175.CTYP in corso di validità rilasciata da IMQ S.p.A. ente di certificazione accreditato ACCREDIA (prima emissione: 24/09/2004 emissione corrente: 17/09/2022 scadenza: 23/09/2025), presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

- (per Consorzio Stabile Olimpo) polizza fidejussoria HDI Assicurazioni SPA n. 0973411309 del 31/05/2023, con la quale HDI Assicurazioni SPA si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Affidatario stesso, fino alla concorrenza della somma di euro 15.840 (quindicimilaottocentoquaranta/00).

L'importo è ridotto del 50% in quanto l'affidatario è in possesso della Certificazione ISO 9001 così come risulta dal certificato di qualità ISO 9001:2015 n. 15449/06/S in corso di validità rilasciata da RINA Services S.p.A. ente di certificazione accreditato ACCREDIA (prima emissione: 23/11/2006 emissione corrente: 28/10/2021 scadenza: 02/11/2024), presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

L'importo è ridotto di un ulteriore 30 % in quanto l'affidatario è in possesso della

Certificazione ISO 14001/2015 così come risulta dal certificato di qualità EMS-7955/S in corso di validità rilasciata da RINA presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale e per gli appalti specifici da esso derivati, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro gli Affidatari incorrono nella perdita del deposito cauzionario.

Per ciascun appalto specifico derivante da ciascun atto di adesione di un Ente, l'affidatario che è controparte dello specifico ente dovrà rilasciare ulteriore garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità disciplinate dall'art. 9 del Capitolato (All. "C."), calcolata nella misura percentuale dell'8 % rispetto all'importo contrattuale dell'atto di adesione.

L'importo delle cauzioni degli Affidatari è ridotto in base alle riduzioni applicate in virtù del possesso delle certificazioni dichiarate sopra.

La suddetta ulteriore garanzia definitiva è trasmessa e conservata in originale presso gli Enti aderenti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dagli affidatari, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione e/o l'Ente aderente hanno il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, gli Affidatari dovranno provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal rice-

vimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione/Ente aderente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione/Ente aderente hanno facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro per lo specifico lotto/atto di adesione; qualora l'Amministrazione ritenga l'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo grave inadempimento con valenza sull'accordo quadro generale, potrà procedere anche alla risoluzione di quest'ultimonei confronti dell'affidatario inadempiente.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli Affidatari hanno la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione, gli enti aderenti e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Gli Affidatari sono peraltro gli unici responsabili in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

Gli Affidatari hanno stipulato le polizze di seguito riportate:

Per quanto riguarda Sailpost SPA:

1) apposita appendice a polizza assicurativa del 02/05/2023 per responsabilità civile professionale n. 50 42715FU rilasciata da Sara

Assicurazioni S.p.A. con i seguenti massimali:

- massimale di euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e euro 3.000.000 (tremilioni/00) per periodo di assicurazione;

2) apposita polizza assicurativa del 02/05/2023 per responsabilità civile verso Terzi RCT/RCO n. 50 42715FU rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.A. con i seguenti massimali:

- massimale RCT per sinistro e per ogni singolo evento dannoso pari a euro 10.000.000 (diecimilioni/00);

- massimale RCO di euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per persona o sinistro.

Per quanto riguarda CSO:

1) apposita polizza assicurativa del 26/05/2023 per responsabilità civile professionale n. IFL10268990 rilasciata (rinnovata) da CNA Insurance Company (Europe) S.A. con i seguenti massimali:

- massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni singolo evento dannoso o sinistro;

2) apposita polizza assicurativa del 29/12/2022 per responsabilità civile verso Terzi RCT/RCO n. IABSA00170 rilasciata (rinnovata) da AIG Europe SPA con i seguenti massimali:

- massimale RCT per sinistro e per ogni singolo evento dannoso pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

- massimale RCO di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona o sinistro.

Le polizze si conformano alle prescrizioni minime previste all'art. 10 del Capitolo.

L'originale della suddetta polizza è stata consegnata in data odierna all'Amministrazione.

Gli Affidatari sono tenuti a presentare specifiche appendici nominali alla polizza sopra indicata al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell'adesione di quest'ultimo, quale condizione per procedere all'adesione stessa; le suddette appendici dovranno essere consegnate in originale all'ente aderente.

Per l'intera vigenza contrattuale gli Affidatari sono tenuti a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro la rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione.

zione del contratto nei confronti dell'affidatario inadempiente ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità degli Affidatari anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, gli Affidatari, non appena venuti a conoscenza dell'accaduto, sono tenuti a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale hanno provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina gli Affidatari Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Gli Affidatari, in quanto Responsabili, sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

Si applica la revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nelle modalità indicate all'art. 14 del Capitolato.

ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione e ogni Ente aderente si riservano il diritto di recedere dall'accordo quadro/dal proprio atto di adesione in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Gli Affidatari rinunciano espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Al contratto stipulato con gli Aggiudicatari si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.

È fatto divieto agli Affidatari di recedere dal contratto.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico degli Enti aderenti mentre le spese di bollo sono a carico degli Affidatari in misura proporzionale al valore dei sublotti affidati. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico degli Affidatari in misura proporzionale al valore dei

sublotti affidati.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione/Ente aderente sia attore o convenuto è competente il Foro della provincia in cui ha sede l'Amministrazione/Ente aderente, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. _____, il Sig. _____ dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

Per l'Amministrazione – _____,

Per Gli Affidatari – _____ per Sailpost SPA

per Consorzio Stabile Olimpo

Contratto firmato digitalmente

